

raccomandata^①
con prova di consegna

Posteitaliane

30.03.2016 14.44
Euro 009.08

Sotto l'Alto Patronato
del Presidente
della Repubblica Italia

ID0052484326629 80078
55795 00185 ROMA 158 (RM)
1-PT042369



05248432662-9



RP

Spett.le

Fondazione Biology For Medicine
Sede operativa c/o TIGEM
Via Campi Flegrei, n. 34
80078 Pozzuoli (NA)

Inviata a mezzo raccomandata A/R

Oggetto: Proposta di Accordo di Collaborazione

Gent. mi Signori,

facciamo seguito ai colloqui intercorsi per sottoporVi qui di seguito i termini dell'accordo di collaborazione raggiunto per le vie brevi. Qualora l'accordo dovesse incontrare il Vostro favore, Vi preghiamo di rimetterci una copia della presente debitamente sottoscritta in ogni sua pagina per accettazione.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Fondazione Telethon con sede in Roma, Via Varese 16/B, codice fiscale 04879781005, in persona della Dott.ssa Francesca Pasinelli nella qualità di Direttore Generale, munito dei necessari poteri per la stipula del presente contratto (di seguito per brevità denominata la "**F. Telethon**")

e

Fondazione Biology For Medicine, con sede in Napoli, Via Pietro Castellino n. 111, codice fiscale 95092030634, in persona del Prof. Andrea Ballabio nella qualità di Direttore Generale munito dei necessari poteri per la stipula del presente contratto (di seguito, per brevità, la "**F. Bio.for.me.**")

(nel prosieguo, denominate congiuntamente anche le "**Parti**" o individualmente la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a. La F.Telethon, in attuazione delle proprie finalità istituzionali, è interessata alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale e pertanto ha partecipato attivamente, in qualità di fondatore, unitamente alla Regione Campania e al Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla costituzione della F.Bio.for.me. costituita con atto del 16 luglio 2007 a rogito Notaio in Napoli, Dr. Giuseppe Grasso, rep/racc n. 29149/7433 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Napoli 1 in data 17/07/2007 al numero 9623 Serie 1T con il precipuo scopo di sviluppare sul territorio campano un polo di riferimento per l'attività di ricerca scientifica di base e di ricerca traslazionale, nonché di promuovere nuove terapie e la loro sperimentazione.
- b. Tra le Parti in data 16 giugno 2010 veniva sottoscritto un Accordo Quadro quinquennale volto a favorire tra le stesse la nascita di intese collaborative di natura amministrativa e di natura scientifica, entrambe realizzatesi attraverso specifiche convenzioni operative che hanno consentito lo sviluppo dei convergenti interessi istituzionali.
- c. Le Parti, nell'ambito dei propri obiettivi scientifici, hanno nel tempo coltivato l'interesse per lo sviluppo della bioinformatica avendo la F.Telethon sostenuto finanziariamente un progetto in tale ambito

Fondazione Telethon
Tel. +39 06 440151
Fax +39 06 44015521
elethon.it
nfo@elethon.it
S.F. e Partita I.V.A. 04879781005

Sede legale
Via Varese, 16/B
00185 Roma, Italia
Sede di Milano
Piazza Cavour, 1
20121 Milano, Italia

Persone Giuridiche riconosciute
con Decreto Ministeriale (M.U.R.S.T.)
del 14 dicembre 1995

Sotto gli auspici
della UILDM
Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare



LP



(Bioinformatic Core) gestito presso l'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) sotto la supervisione di un ricercatore Telethon (Dr Diego Di Bernardo) ed essendosi la F.Bio.for.me impegnata nello sviluppo della bioinformatica applicata alle scienze biotecnologiche.

- d. In ragione di quanto al punto precedente, la F.Telethon, con riferimento al proprio istituto Tigem, e F. Bio.for.me si sono ora determinate a rinnovare tra di loro una collaborazione scientifica nell'ambito della bioinformatica fondata sul comune interesse allo sviluppo della progettazione ed implementazione di metodi di analisi di dati provenienti da esperimenti "high-throughput", quali dati di sequenziamento da esperimenti di Next Generation Sequencing, e di immagini microscopiche da High Content Screening (d'ora innanzi "Progetto").
- e. Le Parti, con il presente Accordo, intendono meglio individuare e regolare l'attività di collaborazione scientifica per lo sviluppo del Progetto allo scopo di più propriamente perseguire i convergenti fini istituzionali di promozione ed incentivo alla ricerca scientifica senza che da ciò ne derivi in alcun modo la costituzione di un rapporto a prestazioni corrispettive per lo svolgimento di servizi scientifici o di altra natura

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto

- 2.1 Le Parti con il presente Accordo si impegnano a collaborare per la realizzazione congiunta del Progetto mettendo a fattor comune i dati, i risultati, le conoscenze e le esperienze derivanti dalle attività scientifiche già svolte all'interno dei propri laboratori di ricerca e mettendo a disposizione dell'altra Parte le strutture, gli spazi, i materiali, le attrezzature, il personale e le risorse finanziarie di cui ciascuna Parte dispone, occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca relative al Progetto.
- 2.2 Le Parti, ove ciò favorisca lo sviluppo del Progetto, potranno, nell'ambito della presente collaborazione:
- partecipare congiuntamente a programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali;
 - promuovere l'attivazione e lo svolgimento di borse di studio e di ricerca, nonché le iniziative per la formazione presso le rispettive strutture;
 - sviluppare l'attività congiunta di alta formazione mediante corsi di avviamento alla ricerca;
 - organizzare congiuntamente conferenze, convegni e pubblicazioni;
 - sviluppare e potenziare servizi alla ricerca di cui possano usufruire i ricercatori afferenti alla F. Telethon (Tigem) ed alla F. Bio.for.me.
- 2.3 Le Parti si sono comunque intese che i ricercatori dell'una e dell'altra Parte opereranno in piena autonomia scientifica sotto la guida esclusiva del Responsabile Scientifico di F. Telethon

Articolo 3 – Modalità di svolgimento

- 3.1 Le Parti garantiscono ai ricercatori dell'altra Parte la possibilità di accesso nei propri laboratori e strutture e la fruizione dei relativi servizi, compatibilmente con la disponibilità della parte ospitante e previa autorizzazione della stessa..
- 3.2 Ciascuna Parte garantisce nei confronti del proprio personale che frequenta le strutture dell'altra Parte idonee



coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile. In ogni caso il personale che si trova ad operare presso le strutture dell'altra Parte è tenuta ad adeguarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza e prevenzione infortuni ivi vigenti.

3.3 Ciascuna Parte si impegna ad attuare le disposizioni del decreto legislativo 81/08 in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. In particolare la Parte che si trova ad ospitare nei propri spazi ricercatori dell'altra Parte si impegna, per effetto di ciò, ad osservare tutti gli obblighi previsti per i propri lavoratori che svolgono attività di ricerca, con particolare riferimento:

- i. all'informazione e alla formazione sulle misure di prevenzione collettive, personali e d'emergenza, nonché sulle procedure di sicurezza cui attenersi nell'esecuzione delle attività;
- ii. alla consegna dei dispositivi di protezione individuale;
- iii. alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alla consegna di copia della cartella sanitaria e di rischio al termine dell'incarico;
- iv. alla radioprotezione degli esposti, ai sensi del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;
- v. comunque a tutti gli obblighi di prevenzione previsti per il proprio personale che ricopre funzioni simili;
- vi. a garantire l'adeguamento a norme di nuova emanazione;
- vii. dare tempestiva comunicazione all'altra Parte, tramite fax, di ogni informazione relativa ad eventuali infortuni utile ai fini degli adempimenti di legge.

3.4 Le Parti dovranno fare reciproca menzione dell'altra Parte in ogni opera, scritto scientifico o comunicazione tecnica relativi al Progetto o comunque alle attività condotte congiuntamente nel quadro del presente Accordo.

3.5 Le Parti si adopereranno affinché i propri ricercatori impegnati nelle attività di cui al presente Accordo conservino l'assoluto segreto su informazioni dell'altra Parte di cui siano venuti a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altra Parte.

Articolo 4 – Oneri finanziari

4.1 Essendo di tutta evidenza alla F.Telethon, per essere essa uno dei fondatori della F.Bio.for.me e parte degli organi della stessa in ragione della presenza di suoi delegati e/o esponenti nel Consiglio di Amministrazione, che il supporto finanziario di cui al presente articolo favorisce l'impegno collaborativo della F.Bio.for.me al Progetto, la stessa F.Telethon si è determinata a finanziare i costi del progetto secondo le modalità di cui appresso.

4.2 La F.Telethon si impegna a farsi carico delle spese che la F.Bio.for.me si troverà a sostenere nell'ambito del Progetto, purché analiticamente dettagliate e documentalmente asseverate;

4.3 In particolare, all'inizio di ciascun anno e per tutta la durata del presente Accordo, F.Telethon eseguirà, a titolo di anticipo, un pagamento, nella misura massima ed onnicomprensiva di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00), corrispondente all'impegno di spesa messo a budget dalla F.Bio.for.me per tutto l'anno in riferimento al Progetto, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) da rendersi a cura della F.Bio.for.me. Entro la fine di ciascun anno, la F.Bio.for.me emetterà una rendicontazione puntuale e documentata delle spese effettivamente sostenute nel periodo utile ai fini del conguaglio tra l'anticipo corrisposto e le spese sostenute.

4.4 Il rimborso dei costi a favore della F.Bio.for.me in nessun caso potrà determinare un utile o un margine di profitto per la stessa e pertanto le anticipazioni da parte di F.Telethon in nessun caso potranno eccedere su base annuale i costi documentati dalla F.Bio.for.me entro i limiti del massimale di cui al precedente punto 4.2.

4.5 L'anticipazione di cui al precedente punto 4.3 andrà a copertura solo ed unicamente dei costi sostenuti e documentati dalla F.Bio.for.me che la F.Telethon riconosca come riferibili direttamente o indirettamente al Progetto.

Handwritten signature



4.6 Le somme erogate dalla F. Telethon e risultanti, in sede di conguaglio annuale, come utilizzate dalla F. Bio.for.me per la copertura di costi diversi da oneri dovuti a collaboratori arruolati nell'ambito del Progetto saranno definitivamente da intendersi come erogate a titolo di anticipazione finanziaria e comporteranno, in capo alla F. Bio.for.me, l'obbligo di restituzione. Questo finanziamento si intenderà concesso a titolo gratuito e di conseguenza la F. Bio.for.me sarà obbligata soltanto alla restituzione integrale delle somme ricevute a copertura dei suddetti costi, senza l'aggravio di ulteriori somme a titolo di interessi, commissioni e/o simili. La F. Bio.for.me dovrà restituire dette somme in unica soluzione, mediante accredito sul conto corrente intestato alla F. Telethon da eseguirsi entro dodici mesi dalla cessazione, per qualsivoglia causa, del presente Accordo salvo che la F. Telethon acconsenta, attraverso apposito atto scritto e sottoscritto, di prorogare la predetta scadenza. Resta inteso che la somma finanziata potrà comunque essere restituita dalla F. Bio.for.me anticipatamente, anche prima della scadenza del termine annuale, anche in modo parziale.

Articolo 5 - Risultati della ricerca e titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

- 5.1 F. Telethon e F. Bio.for.me convengono che i risultati, brevettabili e non, scaturiti nello svolgimento del Progetto (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, invenzioni, database, materiali, know-how, dati clinici) e i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale (di seguito "*Risultato(i)*") sono di titolarità esclusiva di F. Telethon. Quest'ultima ha interesse a valorizzare i Risultati attraverso lo strumento della tutela brevettuale per promuoverne lo sviluppo industriale al fine di rendere disponibili tali risultati ai pazienti, realizzando in tal modo, la propria missione.
- 5.2 A tal fine, la F. Bio.for.me (i) si impegna a non pregiudicare la brevettabilità dei Risultati attraverso la comunicazione e divulgazione dei medesimi, da parte dei propri dipendenti e -più in generale- dei propri collaboratori (salvo quanto previsto al successivo art. 6) e (ii) garantisce la piena ed esclusiva titolarità in capo a F. Telethon dei Risultati (garantendo dunque che non vi siano soggetti terzi, ivi inclusi a titolo esemplificativo propri dipendenti e collaboratori, che possano vantare diritti in relazione ai Risultati). Ai fini della valutazione, da parte dell'Ufficio Sviluppo della Ricerca (BDO) della F. Telethon, della brevettabilità dei Risultati (nonché della opportunità di procedere alla relativa brevettazione), la F. Bio.for.me, tramite il proprio Responsabile Scientifico, invierà prontamente al BDO una comunicazione scritta di ciascun Risultato ottenuto ("*Comunicazione*") e collaborerà con il BDO ponendo in essere, su richiesta di quest'ultimo, tutte le attività che si rendano opportune o necessarie ai fini della brevettazione dei Risultati e, più in generale, al fine di garantire la adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di F. Telethon sui medesimi Risultati. Resta inteso che, qualora l'esito della valutazione condotta dal BDO rispetto alla brevettazione del Risultato sia positiva, F. Telethon procederà, a propria discrezione, nonché a propria cura e spese, al deposito, al mantenimento e alla *prosecution* dei brevetti aventi ad oggetto i Risultati.

Articolo 6- Pubblicazioni

I dipendenti e collaboratori di F. Bio.for.me e di F. Telethon avranno la facoltà di pubblicare e/o divulgare nel corso di convegni o conferenze i Risultati purché ciò non pregiudichi la brevettabilità dei Risultati medesimi e previa Comunicazione al BDO (in conformità all'art. 5 almeno 30 giorni prima della sottomissione della pubblicazione e almeno 15 giorni prima della sottomissione di un abstract o di una divulgazione orale, al fine di consentire al BDO di effettuare le necessarie valutazioni relative alla brevettabilità del Risultato e di comunicare il proprio riscontro ai rispettivi Responsabili Scientifici. Le pubblicazioni e comunicazioni scientifiche relative al Progetto e/o ai Risultati del medesimo faranno riferimento alle due istituzioni, F. Telethon e F. Bio.for.me, e dovranno indicare obbligatoriamente la fonte del finanziamento ricevuto.

46



Articolo 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a tenere strettamente riservata e confidenziale qualsiasi informazione attinente il presente Accordo.

Articolo 8 - Privacy

Le Parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Ciascuna delle Parti si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra da ogni azione, contestazione o pretesa avanzate da parte dei soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle citate disposizioni di legge.

Articolo 9 - Durata e recesso

- 9.1 Il presente accordo avrà una durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione fatto salvo l'obbligo di rendicontazione di cui all'art.4. Eventuali rinvii e/o proroghe per ulteriori periodi, dovranno essere concordati tra le Parti per iscritto.
- 9.2 Le Parti potranno recedere in qualunque momento e per qualunque ragione dandone comunicazione scritta, all'altra Parte, da inviarsi, anche via fax, con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 9.3 Qualora sussistano gravi inadempienze contrattuali da una delle Parti, il recesso potrà avvenire con effetto immediato mediante comunicazione scritta da inviarsi anche via fax.
- 9.4 Il contratto cesserà automaticamente di produrre effetti in conseguenza di circostanze quali lo scioglimento, la fusione o altro che preluda al venire meno di una delle Parti

Articolo 10 - Responsabilità amministrativa degli enti EX DLGS. 231/01

- 10.1 F.Telethon ha adottato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" in applicazione del D.lgs 231/2001 (il "Modello 231") in tema di disciplina della responsabilità amministrativa degli enti consultabile nell'area "CHI SIAMO" del sito www.telethon.it. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse della F.Bio.for.me anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto e la violazione di una delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto, costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del presente contratto, impregiudicato il risarcimento del danno.
- 10.2 Ciò posto la F.Telethon si impegna, nei rapporti con la F.Bio.for.me, anche per i propri collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, quale parte integrante del Modello adottato ex D. Lgs 231/01 dichiarando di conoscerlo globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell'area "CHI SIAMO" del portale www.telethon.it, e accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. In coerenza si impegna altresì, per tutta la durata del presente contratto, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la F.Telethon si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. La violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità della F.Telethon sarà valutata ai sensi della normativa vigente.

Y



Articolo 11 – Foro Competente

Le Parti convengono che qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo che non sarà possibile ricomporre in via amichevole nel termine di 30 giorni da quando è possibile ricondurre l'insorgenza del motivo del contendere, sarà deferita alla competenza giurisdizionale del Foro di Roma.

Articolo 12 - Modifiche

Qualunque modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo qualora formalizzata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Articolo 13 - Negoziazione

Le Parti riconoscono che tutte le previsioni del presente Accordo, una per una, sono state negoziate fra le Parti, non trovando pertanto applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Articolo 14 - Oneri per la registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso; i relativi oneri saranno a carico della parte che, con la sua condotta, rendesse necessaria la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fondazione Telethon
Il Direttore Generale
Dott.ssa Francesca Pasinelli

per accettazione

Napoli lì.....

Per Fondazione Biology For Medicine

Prof. Andrea Ballabio
Direttore Generale